

Allegato "B" al numero 16.484 di repertorio numero 12.000 di raccolta

STATUTO DELLA

FONDAZIONE MAURIZIO BUZZI - Ente del Terzo Settore

Articolo 1 - Denominazione e sede

Per onorare la memoria del dott. Maurizio BUZZI, nato a Casale Monferrato il 13 ottobre 1951 e deceduto prematuramente il 10 aprile 1982 è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MAURIZIO BUZZI - Ente del Terzo Settore".

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione sociale deve essere accompagnata dall'indicazione della locuzione ENTE DEL TERZO SETTORE (in breve ETS). La locuzione ETS deve intendersi sospensivamente condizionata, quanto all'efficacia, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La Fondazione ha sede in Casale Monferrato.

La Fondazione è nata su iniziativa dei membri della Famiglia Buzzi , signori: Buzzi dott. Luigi, Benazzo Maria in Buzzi, Buzzi Eleonora vedova Zanetti, Buzzi ing. Alessandro, Buzzi dott. Franco, Buzzi dott. Piera in Filippi, Buzzi ing. Enrico, Buzzi dott. Pier Emanuele, Buzzi rev. Corrado, Buzzi dott.ssa Anna in Roccavilla, Buzzi dott. Massimo e Buzzi dott. Giovanni, ed è stata costituita con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 26 ottobre 1987 repertorio 93661/45142, registrato a Torino il 4 novembre 1987 al numero 50913, modificata con atto a rogito stesso notaio in data 29 settembre 1988 repertorio 99430/46402, registrato a Torino il 4 ottobre 1988 al numero 35722.

Alla data dell'approvazione del presente statuto i fondatori superstiti sono :

Buzzi ing. Alessandro, Buzzi ing. Enrico, Buzzi Corrado, Buzzi dott.ssa Anna in Roccavilla, Buzzi dott. Massimo.

Riferimento della Famiglia Buzzi, nel momento in cui non sussistano più Fondatori superstiti, sarà la società PRESA - S.P.A., con sede a Torino, Corso Re Umberto n. 10, c/o Sirò S.r.l., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: 00184400042.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale verso le persone anziane, i giovani e le persone meno abbienti mediante l'assunzione di iniziative di carattere sociale, educativo, culturale, sportivo fisico motorio e ricreativo finalizzate a migliorare la qualità della vita dei soggetti enunciati ovvero anche di terzi; in particolare verranno:

- organizzate e gestite attività culturali, artistiche, ricreative, e sportivo fisico motorio di interesse sociale, anche con finalità educativa, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di supporto alle attività precedenti;
- organizzate iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Le attività di cui sopra sono da intendersi attuate nell'ambito di quanto previsto dalle lettere i) e l) dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore (in breve CTS).

A tal fine, la Fondazione potrà promuovere la costituzione, ovvero partecipare e sostenere le associazioni o i circoli che si ripromettano di essere o siano attivi nella promozione di cultura, socialità, attività sportivo fisico motorio e solidarietà mediante l'organizzazione e la gestione di attività di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e le altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

La Fondazione potrà inoltre organizzare al suo interno, ove lo ritenga opportuno, uno o più circoli destinati alle finalità enunciate, gestendoli separatamente.

L'atto costitutivo del circolo dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

La Fondazione potrà promuovere e stipulare convenzioni con enti, associazioni e privati al fine di procurare facilitazioni di carattere sociale in favore dei soggetti che - in forza del presente statuto - risultino beneficiari delle iniziative assunte dalla Fondazione.

Articolo 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. N. 117/2017. Nei limiti sopra indicati,

l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dal Fondatore pari ad euro 269462,00 (duecentosessantanovemilaquattrocentosessantadue virgola zero zero) , e dagli incrementi successivi del fondo medesimo;
- dalle elargizioni o contributi fatti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti da eventuali avanzi di gestione destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 - Entrate

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:

- I redditi derivanti dal suo patrimonio di cui all'art. 5;
- I contributi e le liberalità devoluti alla Fondazione;
- Gli eventuali proventi derivanti dall'attività propria della Fondazione.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'organo di controllo e di revisione dei conti.

Articolo 8 - Presidente della Fondazione e Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo stesso nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove); esso è nominato dai Fondatori e dura in carica 3 (tre) anni, scadendo con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio.

I consiglieri sono rieleggibili. Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri rimasti provvederanno alla loro sostituzione. I membri così nominati rimarranno in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali restano in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, per le proprie riunioni, nominerà di volta in volta un segretario, anche esterno rispetto ai propri componenti.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera in ordine alla devoluzione dei fondi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobiliari;
- delibera l'adozione di eventuali regolamenti;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti privati nazionali o internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo assenso scritto dei Fondatori superstiti , nel pieno rispetto dei principi fondamentali dello Statuto Fondazionale;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente o ad altri Consiglieri in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- delibera l'eventuale nomina di un Direttore, stabilendone i poteri.

Articolo 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti , a mezzo mail o pec.

La convocazione avviene con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione trasmesso almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione avverrà almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione che comunque potrà svolgersi

anche per via telematica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitare dal Vice Presidente.

Hanno, altresì, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio il consigliere od i consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 12 - Organo di Controllo e di Revisione dei Conti

L'Organo di Controllo, che potrà essere anche monocratico, è nominato dai Fondatori superstiti applicandosi le previsioni di cui all'articolo 2399 del codice civile. La scelta dell'Organo di Controllo deve essere effettuata tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Agli effetti della possibile attività

da svolgere valgono le previsioni di cui all'art. 30 del D.lgs 117/2017.

L'organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni, la carica cessa con l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio di durata in carica ed i suoi componenti possono essere confermati.

Per la prima volta l'Organo di controllo è eletto dal fondatore. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di Controllo, i Fondatori superstiti propongono i nuovi soggetti per la carica.

Qualora ricorrano i requisiti di legge per la revisione legale dei conti e detta revisione non venga attribuita dal Consiglio all'Organo di Controllo, occorre procedere, per tale attività, alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 - Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito libro.

Articolo 14 - Gratuità delle cariche

Le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge, ad eccezione delle cariche inerenti l'Organo di Controllo e/o di revisione legale dei conti.

Articolo 15 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno successivo, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il bilancio sociale, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

La pubblicità dei dati, quale prevista dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sarà attuata con le modalità previste dal predetto articolo .

Articolo 16 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere normalmente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e pertanto accantonati in sede di approvazione del bilancio consuntivo in apposito fondo denominato "fondo promozione e sviluppo attività istituzionali"; è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione patrimonializzare in tutto o in parte gli eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 17 - Estinzione

In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ufficio di cui all'art 45 del D.L. 117/2017, ad altro ETS operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge sulla base di nuove normative che saranno in vigore al momento dello scioglimento.

Agli effetti della devoluzione, dal momento dell'operatività del Registro del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la stessa avrà efficacia solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente.

Articolo 18 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La fondazione esplica la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Casale Monferrato 14 aprile 2023

All'originale firmato:

Alessandro Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio